

(1) ORIGINALE

COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
PROVINCIA DI ASTI

DELIBERAZIONE N.	<u>63</u>		
Trasmessa al CO.RE.CO. Sezione di	<u>ASTI</u>		
con elenco N.	<u>84</u>	prot. N.	<u>2351</u>
In data	<u>12 5 LUG 1990</u>		

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del giorno 13/07/1990

Sessione (2) ---- Adunanza ---- ordinaria di ---- convocazione

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA VISIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI DA PARTE DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI.**

L'anno millenovecento novanta addì tredici del mese di luglio alle ore 21,30 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali vennero convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- 1.- ICARDI STEFANO
- 2.- ALIBERTI SERGIO
- 3.- DAMIANO G. BATTISTA
- 4.- FORLANO VINCENZO
- 5.- PETTAZZI FRANCO
- 6.- PORZIO SISTINO
- 7.- VIGNALE GIOVANNI
- 8.- VIGNALE VINCENZO
- 9.- VISCONTI GIUSEPPE
- 10.- BONINO GIUSEPPE
- 11.- MOGLIOTTI CLAUDIO
- 12.- CASTAGNA GIANFRANCO

Presenti	Assenti
si	
TOTALI	12 --

Partecipa il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ICARDI Comm. Stefano nella sua qualità di (3) Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

(1) Originale (oppure) copia - (2) Primavera, autunnale - (3) Sindaco, Consigliere Anziano, ecc.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA VISIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI DA PARTE DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI.

Relazione il SINDACO

Gli artt. 24 e 25 della Legge 27 dicembre 1985 n. 816 hanno finalmente regolamentato una materia fino adesso praticamente ignorata dalla Legge; se si eccettua infatti la sentenza del Consiglio di Stato in sezioni unite con il parere 30 novembre 1911, sulla cui base il Ministero degli Interni emanò la circolare n. 15219.2 dell'11 dicembre 1911, non era richiamato da nessuna disposizione il diritto dei consiglieri comunali alla visione dei provvedimenti adottati dall'Ente all'infuori degli atti del Consiglio nelle 24 ore precedenti l'adunanza;

Tale situazione non aveva mancato di causare polemiche dando adito spesso a contrasti per l'interpretazione di quanto spettante ai consiglieri;

Finalmente il legislatore, con gli artt. 24 e 25 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816 ha colmato una lacuna evidente in uno stato moderno e democratico prevedendo espressamente: « I Consiglieri comunali (omissis) per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonchè di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato », anzi ampliando la democraticità e la partecipazione dei cittadini alla vita politica ha previsto all'art. 25 della già citata Legge 816/85 il diritto di tutti i cittadini a prendere visione dei provvedimenti emanati dall'Ente;

Per disciplinare tale diritto dei cittadini è prevista l'adozione di apposito Regolamento;

Lo stesso non può dirsi per la visione dei documenti da parte dei Consiglieri comunali, ma per garantire da una parte il normale funzionamento degli uffici ed evitare richieste che qualche volta potrebbero anche andare contro lo spirito della Legge, e garantire d'altra parte l'effettivo esercizio del diritto di visione dei provvedimenti e di informazioni da parte dei Consiglieri comunali contro possibili atti dilatori, si ritiene opportuno disciplinare una materia di tale rilevanza mediante apposito Regolamento cercando di contemperare esigenze diverse ma entrambe concorrenti allo sviluppo dell'Ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione di del Sindaco

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dalla Giunta Municipale;

Vista la legge 27 dicembre 1985 n. 816;

Visto l'art. 131 del T.U.L.C.P. del 1915 n. 148;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri;



REGIONE PIEMONTE

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DI ASTI

Prot. n. 19098

Asti, 21/9/90


IL COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

- Sezione di ASTI -

Adunanza del 20/9/90 - Decisione n. 22414

ha preso atto per mancanza di rilievi della deliberazione di Consiglio Com.le n. 63 in data 13.7.90, invitando tuttavia il Comune ad adeguare il presente provvedimento alla nuova normativa di cui alla L. 8.6.1990, n. 142, allorchè sarà approvato lo Statuto.

Distinti saluti.



p. IL PRESIDENTE

(Pietro BECCUTI)

PLB.cp

Al Sig. Sindaco del Comune
di ROCCHETTA TANARO

Comune di ROCCHETTA TANARO

Provincia di ASTI

REGOLAMENTO PER LA VISIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI DA PARTE DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI

(Artt. 24 e 25 Legge 27 dicembre 1985, n. 816)



F. APOLLONIO & C.
Brescia 1986



I. C. A.
1986

INDICE

Titolo I NORME GENERALI

- Art. 1 - Contenuto
- Art. 2 - Diffusione
- Art. 3 - Definizione di provvedimenti e atti preparatori
- Art. 4 - Visione
- Art. 5 - Informazione

Titolo II DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI E DI ACQUISIRE INFORMAZIONI

- Art. 6 - Esercizio del diritto di visione
- Art. 7 - Soddisfacimento dell'istanza
- Art. 8 - Visione di atti particolari
- Art. 9 - Responsabilità per la visione
- Art. 10 - Esercizio del diritto di informazione
- Art. 11 - Controllo sostitutivo
- Art. 12 - Regime fiscale

Titolo III DEL DIRITTO DEI CITTADINI DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI

- Art. 13 - Visione dei provvedimenti
- Art. 14 - Autorizzazione alla visione
- Art. 15 - Controllo esecutivo
- Art. 16 - Visione di provvedimenti particolari
- Art. 17 - Responsabilità
- Art. 18 - Entrata in vigore

Estremi di pubblicazione ed approvazione

NORME RICHIAMATE

- Artt. 24 e 25 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816.
- Artt. 291, 292 e 304 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.
- Artt. 62, 259 e 289 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383
- Art. 82 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.
- Artt. 59 e 60 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
- Art. 14 del D.P.R. 26 gennaio 1972, n. 642.
- Circolare Ministero dell'Interno n. 15900/1/Bis/10/A.11 del 17.11.1980.
- Circolare Ministero dell'Interno n. 15219/2 dell'11.12.1911

TITOLO I
NORME GENERALI

ART. 1

Contenuto

Il presente Regolamento disciplina il diritto di visione da parte dei Consiglieri comunali dei provvedimenti adottati dall'Ente, nonché degli atti antecedenti e susseguenti ai provvedimenti stessi ed il diritto di assumere le informazioni necessarie all'espletamento del loro mandato.

Disciplina, altresì, il diritto dei cittadini di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente.

ART. 2

Diffusione

Copia del presente Regolamento sarà trasmessa ai Consiglieri comunali e messa a disposizione del pubblico, con possibilità di consultazione durante l'orario di apertura degli uffici municipali, senza ulteriori formalità.

ART. 3

Definizione di provvedimento e atti preparatori

Ai fini del presente Regolamento si intende per provvedimento qualsiasi manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio posta in essere dagli organi comunali nell'esercizio delle loro funzioni, quali, ad esempio, deliberazioni, atti per i quali è prescritta la pubblicazione (ordinanze, ruoli, concessioni), gli allegati che forniscono parte integrante degli atti deliberativi (progetti, preventivi di spesa, capitolati, fatture, verbali di commissione ecc.).

Si intende, sempre ai fini del presente Regolamento per atto preparatorio, l'atto mirante a promuovere l'attività degli organi comunali, quali pareri, istanze, proposte ecc.

ART. 4

Visione

Per visione deve intendersi, l'attività diretta a prendere conoscenza, attraverso la lettura e la consultazione, dei provvedimenti sopra specificati.

L'esercizio del suddetto diritto, da parte del Consigliere comunale, non deve tradursi in un potere di inchiesta, di ispezione o di verifica, a meno che a ciò non sia stato espressamente incaricato dal Consiglio Comunale, sia come singolo che in collegio, secondo quanto previsto dall'art. 304 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

ART. 5

Informazione

Per informazione deve intendersi l'attività particolare svolta dagli organi addetti esplicantesi in quell'insieme di ragguagli, notizie, precisazioni e chiarimenti volti a favorire il corretto esercizio del mandato da parte dei consiglieri comunali.

TITOLO II

**DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI DI PRENDERE VISIONE
DEI PROVVEDIMENTI E DI ACQUISIRE INFORMAZIONI**

ART. 6

Esercizio del diritto di visione

I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti di cui al precedente articolo 3 durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.

ART. 7

Soddisfacimento dell'istanza

Per l'esercizio del suddetto diritto, il Consigliere comunale dovrà presentare istanza scritta, indirizzata al Sindaco, con l'indicazione, la più dettagliata possibile, del provvedimento di cui si chiede la visione.

Il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, entro due giorni dalla presentazione della domanda, autorizzerà il Segretario comunale a mettere a disposizione del consigliere la documentazione richiesta.

ART. 8

Visione di atti particolari

Il bilancio di previsione, durante l'esercizio cui si riferisce, ed il conto consuntivo, nel periodo di deposito e pubblicazione ai sensi delle norme vigenti, sono consultabili, previa semplice richiesta orale al Segretario comunale, durante l'orario d'ufficio, senza alcun'altra formalità.

Lo stesso dicasi per la consultazione dello strumento urbanistico e dei regolamenti comunali vigenti.

ART. 9

Responsabilità per la visione

Il Consigliere comunale sarà ritenuto personalmente responsabile della cura e custodia degli atti e documenti ricevuti in visione e dovrà restituirli nello stesso stato in cui li ha avuti in consegna senza cancellature o abrasioni di alcun genere.

ART. 10

Esercizio del diritto d'informazione

Il Consigliere comunale ha, altresì, diritto a ricevere tutte le informazioni che ritenga necessarie per l'esercizio del proprio mandato, previa richiesta scritta al Sindaco che, sentiti eventualmente gli uffici interessati, fornirà i ragguagli del caso, mediante risposta orale o per iscritto, secondo le circostanze.

Tuttavia, qualora il Sindaco accerti che la richiesta non attiene all'esercizio del mandato di consigliere, ma è presentata per scopi diversi, negherà le informazioni motivando congruamente il rifiuto.

ART. 11

Controllo sostitutivo

Qualora il Sindaco opponga diniego, espresso o tacito, alle richieste avanzate ai sensi degli articoli 6 e 10 del presente Regolamento, il Consigliere comunale potrà ricorrere al Comitato Regionale di Controllo, che, ove riscontri la legittimità della richiesta, attuerà la procedura per la nomina del Commissario ad acta ai sensi dell'art. 59, comma 4° della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

ART. 12

Regime fiscale

Le richieste di visione di provvedimenti e di informazione da parte dei consiglieri comunali sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 14, comma 1° del D.P.R. 26 gennaio 1972, n. 642, tabella b).

TITOLO III

DEL DIRITTO DEI CITTADINI DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI

ART. 13

Visione dei provvedimenti

Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, purchè ne facciano richiesta scritta, in carta legale, indirizzata al Capo dell'Amministrazione.

ART. 14

Autorizzazione alla visione

Il Sindaco, normalmente, entro il termine massimo di sette giorni dalla data di presentazione della domanda, autorizzerà il Segretario comunale a mettere a disposizione dei cittadini i provvedimenti richiesti.

Nel caso in cui il numero delle richieste presentate sia tale da intralciare il regolare svolgimento del lavoro d'ufficio, la Giunta Municipale prov-

vederà a fissare un termine più lungo, che in ogni caso, non dovrà superare i trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

ART. 15

Controllo sostitutivo

Qualora le richieste non vengano esaudite nei suddetti termini, il cittadino potrà rivolgersi al Comitato Regionale di Controllo per la nomina del Commissario ad acta ai sensi del citato art. 59, comma 4°, della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

ART. 16

Visione di provvedimenti particolari

La procedura di cui agli artt. 13 e 14 non si applica per la visione del conto consuntivo e dei documenti allegati durante il periodo di deposito e di pubblicazione a norma di Legge nonché per la visione dello strumento urbanistico vigente e dei regolamenti per i quali si prevede la consultazione a semplice richiesta orale.

ART. 17

Responsabilità

Per la cura e la custodia degli atti dati in visione si intendono richiamate le disposizioni di cui al precedente art. 9.

ART. 18

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 62, comma 3°, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Con voti espressi per alzata di mano:

favorevoli n. 12

contrari n. 0

astenuti n. 0

su n. 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

- Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina di visione dei provvedimenti da parte dei Consiglieri comunali e dei cittadini che, composto di n. 18 articoli e firmato dal Sindaco e Segretario comunale, viene allegato alla presente per farne parte integrante;
- Di precisare che lo stesso diverrà operante dopo l'approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni ai sensi dell'art. 62 della Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(1) (Icandi, Comm. Stefano)

IL CONSIGLIERE

(1) (Alfieri, Sergio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) (De Feo, L. Alberto)



[Handwritten signature of the Municipal Secretary]

N. Reg. Pubbl.

~~Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo (2) X~~

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno L 26 LUG. 1990 e vi rimarrà pubblica per quindici giorni consecutivi dal L 26 LUG. 1990 al L 9 AGO. 1990

Dalla Residenza Municipale, il 10 AGO. 1990

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature of the Municipal Secretary]

(Spazio riservato per il visto di approvazione).

La presente Deliberazione, pervenuta alla sezione decentrata di Asti del CO.RE.CO. in data 30/07/90 Prot. n. 19098 è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini di cui all'art. 38 - 1° comma della L.R. 18-8-1976 n. 42, il giorno 30/09/90 Li, 01/10/90

IL SEGRETARIO COMUNALE



RIPUBBLICATO ALL'A.P. PER 15 GG. CONSECUTIVI

DAL 28/10/90 AL 11/11/90

Rocchetta Tanaro, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature of the Municipal Secretary]

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 col giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE

//

(1) Per le copie scrivere "Firmato".

(2) Cancellare se trattasi della deliberazione originale.